



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI AREA GARE- SUA

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA finalizzata all'affidamento in concessione di servizi della gestione del complesso immobiliare denominato "Piscina Comprensoriale di Campomaggiore".

CIG: BB3757CE5F

TIPO DI PROCEDURA: *Aperta*

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: *Offerta Economicamente più vantaggiosa*

RIFERIMENTI NORMATIVI: *D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 pubblicato in GU n.77 del 31 marzo 2023.
(di seguito Codice).*

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
 - 1.2. DOTAZIONI TECNICHE
 - 1.3. IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1. DOCUMENTI DI GARA
 - 2.2. CHIARIMENTI
 - 2.3. COMUNICAZIONI
3. OGGETTO
 - 3.1. IMPORTO ED UTILIZZAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO
 - 3.2. DURATA
 - 3.3 VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
 - 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
 - 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
7. AVVALIMENTO
8. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA.
9. GARANZIA PROVVISORIA
10. GARANZIA DEFINITIVA
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
13. SOPRALLUOGO
14. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
16. OFFERTA TECNICA
17. OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED APERTURA OFFERTE TECNICHE
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
25. DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBCONCESSIONE, ANCHE PARZIALE, DEL SERVIZIO E DELL'IMMOBILE

26. ACCERTAMENTI PERIODICI, INADEMPIMENTI, CLAUSOLE PENALI PER IL RITARDO, DECADENZA
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
28. CODICE DI COMPORTAMENTO
29. ACCESSO AGLI ATTI
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n.52 in data 27/03/2026, del Comune di Campomaggiore, è stato disposto di procedere all'affidamento, per il tramite della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Potenza, della Concessione dei servizi di gestione del complesso immobiliare denominato "Piscina comprensoriale di campomaggiore", sita in Campomaggiore (PZ) al Foglio 8, Particella 792, Categoria D/6.

La gara è indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice e sarà aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

La Provincia di Potenza utilizza la piattaforma telematica di E-Procurement, raggiungibile al link www.suaprovinciapotenza.it

L'affidamento avviene, a cura della SUA della Provincia di Potenza, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice;

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice; 8 • di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice; • di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

L'appalto deve essere svolto nel Comune di Campomaggiore.

Codice NUTS: ITF51

CIG: BB3757CE5F

CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi

Il **Responsabile unico del progetto** ai sensi dell'art. 15 del Codice è il Geom. Rocco Perriello, Responsabile del settore "Area n. 2 Tecnico Manutentiva del Comune di Campomaggiore.

Il **Responsabile del procedimento per la fase di affidamento** è la Responsabile di P.O. dell'Area Gare - SUA, Dott.ssa Valentina Del Grosso– e.mail: valentina.del_grosso@provinciapotenza.it

1)PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1-LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Bando e a quanto previsto nel documento denominato "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, e le Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)", disponibile nella Sezione "Istruzioni e manuali" del Portale, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2-DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e

nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile nella Sezione “Istruzioni e manuali” del Portale, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3-IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione “Help Desk Operatore economico”. I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile, diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

2)DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1-DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Determinazione a contrarre n. 52 in data 27/03/2026;
- b) Capitolato d'oneri
- c) Contratto di servizio
- d) Patto di Integrità del Comune di Campomaggiore approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/11/2025
- e) Piano Economico Finanziario (PEF) redatto, asseverato e approvato (con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/11/2025) dall'Ente concedente ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 201/2022
- f) Bando di gara e relativi allegati;

e) Patto di Integrità della Provincia di Potenza;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", e *sull sito www.suaprovinciapotenza.it*

2.2-CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso il Portale della Provincia di Potenza riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso secondo le modalità specificate nella "[Guida alla registrazione al Portale](#)", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale.

Nella sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione" inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito, l'operatore economico prende visione del paragrafo III della "[Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#)". Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **5 (cinque)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma del [Portale](#) dedicata alla presente procedura accessibile dall'Area Riservata dell'Operatore Economico

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

2.3-COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica certificata, da utilizzare ai fini delle comunicazioni previste dal codice (aggiudicazione, esclusione, decisione di non aggiudicare l'appalto, attivazione del soccorso istruttorio, subprocedimento di verifica anomalia dell'offerta, ecc.).

L'amministrazione invia le predette comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione delle offerte.

Pertanto le predette comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante Portale e con l'ausilio di notifiche PEC rese all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente

Nel caso fosse necessario convocare ulteriori sedute di gara, oltre la prima, onde addivenire alla proposta di aggiudicazione della stessa, con avviso sul sito internet raggiungibile all'indirizzo www.suaprovinciapotenza.it, sulla pagina dedicata alla presente procedura, alla voce "Comunicazioni della Stazione Appaltante", si darà evidenza **3 giorni** prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara; tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informativa della piattaforma www.suaprovinciapotenza.it.

3-OGGETTO

Oggetto della concessione è:

- il bene immobile consistente nell'impianto natatorio e sue pertinenze, è cioè il complesso immobiliare denominato "Piscina Comprensoriale di Campomaggiore", sito a Campomaggiore (Potenza), Area PIP del Comune di Campomaggiore (Potenza), Catasto Fabbricati del Comune di Campomaggiore (PZ) Foglio 8, Particella 792, Categoria D/6;
- la gestione dei servizi da erogare all'interno del suddetto impianto.

Individuazione immobile

- Denominazione: Piscina Coperta di Campomaggiore
- Ubicazione: Area PIP – Comune di Campomaggiore (PZ)
- Identificazione catastale: Foglio 8, Particella 792, Categoria D/6, rendita catastale € 19.592,50
- Estensione complessiva: mq. 5.996 (mq. 1.667 coperti – fabbricati, mq. 4.329 pertinenze scoperte, mq. 140 locali tecnici interrati)
- Titolo di proprietà: Regione Basilicata – Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) N. 202400051 del 4 marzo 2024

Locali ed ambienti

L'immobile risulta così suddiviso:

- Vani tecnologici interrati con struttura in c.a. adibiti a Locale filtri, Vasca di recupero e Serbatoio idrico;
- Zona vasche al Piano Terra in struttura prefabbricata con una vasca natatoria delle dimensioni di metri 12,50x25,00 e una vasca pre-natatoria delle dimensioni di metri 6,00x12,50;
- Zona spogliatoi, accoglienza, uffici e servizi posta al Piano Terra con struttura in c.a.;
- Solarium di mq. 514 pavimentato in pietra locale con collegamento diretto alle vasche.

Riepilogo superfici ed ambienti

Superfici utili piscina piano terra:

- | | | | |
|--------------------------|-----|----------|--|
| ▪ RECEPTION | mq. | 53,10 | |
| ▪ INFERMERIA | mq. | 11,59 | |
| ▪ DISIMPEGNO | mq. | 47,44 | |
| ▪ SALA PESI | mq. | 36,83 | |
| ▪ SPOGLIATOIO MASCHILE | mq. | 48,06 | |
| ▪ DOCCE MASCHI | mq. | 42,96 | |
| ▪ SPOGLIATOIO FEMMINILE | mq. | 46,78 | |
| ▪ DOCCE DONNE | mq. | 42,30 | |
| ▪ PALESTRA JUDO/KARATE' | mq. | 39,91 | |
| ▪ ANTI W.C. | mq. | 2,48 | |
| ▪ W.C. | mq. | 3,71 | |
| ▪ Sommano locali servizi | mq. | 376,16 | |
| ▪ ZONA VASCHE | mq. | 1.159,02 | |
| ▪ VANO CALDAIA | mq. | 27,76 | |

Servizi e prestazioni di base che potranno essere forniti all'utenza interessata:

- Attività e corsi per bambini e ragazzi, sia a livello dilettantistico che agonistico

- Attività e corsi per adulti, sia a livello dilettantistico che agonistico
- Attività e corsi per persone con disabilità, sia a livello dilettantistico che agonistico
- Attività e corsi per esigenze fisioterapiche e/o di recupero fisico
- Attività, manifestazioni ed eventi
- Attività di ristoro e di intrattenimento

La presente gara, così come disposto successivamente, prevede l'attribuzione di un maggiore punteggio nell'offerta tecnica al partecipante che proponga di svolgere attività e servizi utili per la collettività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: misure tese a migliorare la fruizione dell'impianto natatorio da parte delle persone con disabilità, organizzazione di attività in acqua dedicate alle gestanti, corsi di acquaticità neonatale, e corsi in aggiunta alle attività già previste nel periodo precedente, genericamente individuate come "servizi e prestazioni di base"

Le tipologie di attività che potranno svolgersi nella struttura, quindi, potranno variare dal mero corso di nuoto suddiviso per fasce d'età, allo svolgimento di corsi relativi ad attività da potersi svolgere in acqua (acquafitness, hydrobike, corsi pallanuoto ed altri).

Potranno, altresì, essere organizzati campi estivi per bambini e ragazzi.

L'organizzazione delle attività nei vari ambienti della struttura dovrà tenere conto delle attività che verranno svolte contemporaneamente all'interno della stessa, ed il tutto dovrà essere programmato in modo tale che non venga inficiata la qualità dei servizi da offrire.

Le tipologie di attività, la loro organizzazione e la loro valenza anche qualitativa saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

Il concessionario dovrà poi presentare un piano delle tariffe per l'utilizzo dell'impianto in parola riservando un'agevolazione ai soggetti residenti nel Comune nonché ai soggetti diversamente abili, muniti di apposita documentazione medica.

Dovrà prevedere in favore dell'Amministrazione Comunale il diritto di utilizzo gratuito degli impianti per un numero di trenta giorni l'anno per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico, in periodi da concordare preventivamente con il concessionario.

In via preliminare si evidenzia che l'impianto sportivo è accettato come tale dall'operatore economico concorrente, che ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo, verificare lo stato della struttura e dei suoi impianti, che vengono espressamente accettati come tali.

Ricadranno sul Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione dell'intera struttura, per tutta la durata della concessione, con espressa possibilità di richiedere da parte del Concessionario, per ciascuna annualità contrattuale, lo scomputo di qualsiasi spesa entro il limite massimo del valore economico dal canone concessorio annuale.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, viene fatto riferimento alle spese relative a:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, la manutenzione degli impianti, la sistemazione degli spazi interni ed esterni;
- voltura delle utenze (acqua, energia elettrica, gas) e fruizione dei consumi;
- costi dei materiali di consumo (filtri, ecc.);
- costi di pulizia e sanificazione;
- costi del personale;
- costi della sicurezza;
- costi di sorveglianza e custodia;
- costi, spese, tasse e imposte per il rilascio di permessi e quant'altro necessario per la corretta conduzione dell'impianto;
- tutti i tributi comunali;
- certificazioni previste dalla normativa vigente.

Tutte le attività che il Concessionario svolgerà all'interno dell'immobile oggetto della concessione, a cominciare dall'erogazione delle prestazioni e dei servizi di base, per finire allo svolgimento degli ulteriori servizi da offrire indicati nell'offerta tecnica, nonché all'eventuale esecuzione di lavori edili che dovessero rendersi necessari (tutti espressamente ed integralmente a carico del Concessionario) devono essere poste in essere nel rispetto di tutte le normative applicabili al caso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere rispettati i regolamenti comunali che disciplinano le materie interessate dalla presente convenzione; la normativa in materia edilizia, tra cui il D.P.R. 380/2001, la legislazione in materia di commercio e qualsiasi altra normativa qui non richiamata ma pur applicabile al caso di specie.

Con particolare riferimento alla normativa dettata in tema di prevenzione di incendi, relativamente alla pratica antincendio dell'immobile adibito a Piscina Coperta di Campomaggiore, si precisa che essa è a carico del Concessionario.

E', altresì, obbligo a carico del Concessionario la presentazione all'Ente concedente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di gestione, di una relazione annuale dalla quale risultino:

- stato manutentivo dell'impianto e delle attrezzature
- adempimenti posti in essere in tema di sicurezza
- elenco degli interventi effettuati per i quali non è preventivamente richiesto il rilascio dell'autorizzazione dell'Ente concedente
- elenco calendarizzato di tutti i servizi erogati
- consistenza e tipologia di utenza
- qualunque altra informazione utile ai fini della valutazione della gestione

Costituisce, inoltre, preciso obbligo dell'aggiudicatario/concessionario di avviare l'attività e l'offerta dei servizi entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di formale consegna dell'impianto e del relativo servizio come indicato al successivo art. 6, per l'applicazione delle penali contrattualmente previste.

Tale termine è prorogabile a seguito di richiesta motivata presentata dall'aggiudicatario/concessionario approvata dall'Ente concedente in particolare per l'acquisizione di autorizzazioni e nullaosta di legge.

L'immobile sarà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo espressamente a carico e spese dell'aggiudicatario/concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, e autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza e/o sicurezza (prevenzione incendi, ecc.), occorrenti per l'uso stabilito, senza che l'aggiudicazione costituisca impegno al rilascio da parte dell'Ente concedente di quelle per legge di sua competenza.

Il Concessionario assume integralmente il rischio operativo della gestione ai sensi dell'art. 177 del Codice.

3.1-IMPORTO ed UTILIZZAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO

Il canone concessorio annuo sarà quello offerto in sede di gara dal partecipante, che dovrà proporre una percentuale di rialzo rispetto a quello posto a base di gara, pari ad € 3.318,52/anno, come risultante nel valore economico dagli atti approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 18/11/2025.

Tale canone di concessione dovrà essere corrisposto in rata unica annuale posticipata.

E' fatta salva a favore del Concessionario l'espressa possibilità di richiedere all'Ente concedente l'autorizzazione allo scomputo dal valore economico del canone concessorio, per ciascuna annualità contrattuale e per l'intera durata del contratto di concessione, di qualsiasi spesa effettivamente sostenuta e documentata entro il limite massimo del valore economico dal canone concessorio annuale.

Lo scomputo deve essere espressamente autorizzato con provvedimento dell'Ente concedente che, se del caso e con adeguata motivazione, ne può disporre in qualsiasi momento la revoca senza che venga a maturarsi alcuna pretesa economica o di altro genere in favore del Concessionario.

3.2-DURATA –

La durata della concessione sarà pari a 5 (cinque) anni.

La durata della concessione decorre dalla data di effettiva consegna del servizio al concessionario, risultante da apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dalle Parti.

La consegna del servizio potrà avvenire anche in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e per motivate esigenze dell'Ente concedente.

A partire dalla data di consegna del servizio, il concessionario è tenuto ad assicurare l'avvio e la piena operatività delle attività oggetto della concessione, assumendo ogni onere gestionale, organizzativo e operativo previsto dal presente capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

La durata complessiva della concessione sarà calcolata a decorrere dalla suddetta data di consegna del servizio.

Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata mediante rilascio di un nuovo ed espresso provvedimento dell'Ente concedente per periodo di analoga o inferiore durata e stipula di un nuovo atto che sostituisce quello scaduto di concessione.

E' ammessa la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione, per qualsiasi motivo, di un nuovo concessionario.

E', altresì, ammessa la proroga contrattuale in base alla quale il Concessionario- contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

3.3-VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 179 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il valore stimato della concessione è determinato sulla base del fatturato totale generato dal concessionario per tutta la durata del rapporto contrattuale, al netto dell'IVA, derivante dalla gestione dei servizi oggetto della concessione.

Sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) redatto, asseverato e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/11/2025, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 201/2022, è stimato un ricavo annuo medio derivante dalla gestione dell'impianto natatorio pari ad € 157.000,00, riferito ai proventi derivanti dalle attività sportive, dai corsi natatori, dai servizi accessori e dalle ulteriori prestazioni erogate all'interno della struttura.

Pertanto, ai fini della determinazione del valore complessivo della concessione, per una durata contrattuale pari a 5 (cinque) anni, il valore economico stimato della concessione risulta pari ad € 785.000,00 (eurosettecentottantacinquemila/00), oltre IVA ove dovuta.

Tale valore rappresenta il fatturato complessivo stimato del concessionario per l'intera durata (5 anni) della concessione e costituisce il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione della normativa prevista dall'art. 179 del Codice.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice, l'Ente concedente ha proceduto alla stima dei costi della manodopera relativi alle attività oggetto della presente concessione, sulla base dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario (PEF) e delle caratteristiche dei servizi da svolgere.

La concessione ha ad oggetto la gestione dell'impianto natatorio comunale e l'erogazione delle attività sportive e dei servizi connessi, che comportano l'impiego di personale qualificato per lo svolgimento delle seguenti attività principali:

- gestione e conduzione dell'impianto natatorio e delle relative pertinenze;
- organizzazione ed erogazione di corsi di nuoto per bambini, adulti e persone con disabilità;
- svolgimento di attività sportive e corsi acquatici (acquafitness, hydrobike, pallanuoto ed attività similari);
- servizi di sorveglianza e sicurezza delle vasche;
- servizi di accoglienza e assistenza all'utenza;
- organizzazione di eventi sportivi, ricreativi e attività promozionali.
- Per l'esecuzione delle suddette attività è previsto l'impiego di personale con le seguenti qualifiche professionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - istruttori di nuoto e operatori sportivi qualificati;
 - assistenti bagnanti addetti alla vigilanza delle vasche;
 - personale addetto all'accoglienza e alla gestione dell'utenza.
 -

Sulla base delle previsioni economico-finanziarie contenute nel Piano Economico Finanziario (PEF) e dei livelli retributivi medi del settore, il costo complessivo della manodopera (riportato nel PEF sotto la dicitura "Costi della produzione - Per il personale (totale), determinato nella misura annua di € 68.703,70, è stimato in complessivi € 343.518,50 per l'intera durata della concessione.

L'incidenza della manodopera sul valore complessivo della concessione risulta pertanto pari al 43,8% del valore economico stimato della concessione per l'intera durata, percentuale coerente con la natura dei servizi oggetto dell'affidamento, caratterizzati da una rilevante componente di prestazioni professionali e attività sportive svolte da personale qualificato.

La stima dei costi della manodopera ha carattere indicativo ed è finalizzata esclusivamente alla determinazione del valore economico della concessione e alla corretta applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, è il seguente: il CCNL per i lavoratori degli impianti sportivi e delle attività sportive (Codice H07A)

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 comma 3 del D. Lgs 36/2023.

N.B.: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110 comma 4 lett. a) del D. Lgs 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41 cc. 13 e 14 del richiamato Codice.

L'importo offerto dall'aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Il prezzo offerto è comprensivo di tutto quanto occorra per fornire la prestazione a regola d'arte. Non sono ammesse offerte parziali e/o frazionate, nonché di valore complessivo superiore all'importo a base di gara.

Si da atto che per l'affidamento della gestione dell'impianto in oggetto non sono previste spese di gestione o spese generali a carico del Bilancio del Comune, mentre un eventuale incasso del canone di concessione derivante dall'affidamento definitivo sarà introitato sul rispettivo e specifico capitolo di entrata istituito nei bilanci annuali di competenza.

4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, di cui all'art. 65 del codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Sono ammessi a partecipare anche le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti di legge

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre¹.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 (cinque)** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

¹Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs. 209/2024

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. In caso di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), il consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 125 comma 5 del Codice e ai sensi dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell'art. 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avvalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5)REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. WHITE LIST) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi

all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs.159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Il mancato possesso del requisito di iscrizione nelle white list per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nel comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico di cui all'art. 94, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

6)REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo.

6.1-REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

iscrizione, da almeno un triennio, alla C.C.I.A.A. o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per attività attinente con quella oggetto della concessione, con oggetto sociale attinente all'affidamento oggetto della presente procedura selettiva;

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.30/2023];
- Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.30/2023];
- Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 30/2023];

i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente del raggruppamento, del consorzio o GEIE, nonché dal GEIE medesimo.

Nel caso di:

- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 30/2023];

i requisiti devono essere posseduti dalle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2,

lettera b), del D.lgs.30/2023];

- Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2016];

i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver gestito, direttamente o in forma associata, almeno un impianto natatorio per un periodo pari ad una stagione agonistica, nell'ultimo triennio

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, con attestazione di regolare esecuzione del servizio e assenza di contestazioni;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con attestazione di regolare esecuzione del servizio e assenza di contestazioni;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, con attestazione di regolare esecuzione del servizio e assenza di contestazioni;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con attestazione di regolare esecuzione del servizio e assenza di contestazioni

Nel caso di:

- Raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.36/2023];

- Consorzi ordinari di concorrenti [art. 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.36/2023];

- Gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 65, comma 2, lettera h), del D.lgs. 36/2023];

- Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 65, comma 2, lettera g), del D.lgs. 36/2023];

il requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, dal raggruppamento, consorzio, del GEIE nel suo complesso.

Nel caso di:

- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera b), del D.lgs.36/2023];

- Consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d), del D.lgs.36/2023];

Il requisito deve essere posseduto, secondo le disposizioni di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 36 del 2023.

7)AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104, del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della

propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile).

Ai sensi dell'articolo 95 e 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal bando e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, in merito all'avvalimento in caso di consorzi, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **5 (cinque)** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le

operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

9) GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad € 7.850,00

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

- La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerente presenta la sola Scheda Tecnica 1.1. o 1.1.1 (a seconda che la Garanzia sia rilasciata rispettivamente da uno o più garanti) di cui all'Allegato B al Decreto n. 193/ 2022 debitamente compilata e sottoscritta sia dal garante che dall'offerente. Detta Scheda dovrà essere corredata:

- 1) di firma legalizzata da parte di notaio o pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 1, lett. I), e 30 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti espressamente l'identità personale, la qualifica ed il possesso dei necessari poteri di firma dell'assicuratore;
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10) GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione della concessione il concessionario costituirà la garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di scadenza della concessione.

L'Ente concedente richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, l'ente concedente potrà valutare l'opportunità di attivare il procedimento di decadenza dalla concessione.

L'Ente concedente potrà di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori e dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

L'Ente concedente potrà, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi e per gli effetti del comma 4-bis dell'art. 53 del Codice alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'[articolo 106, comma 8](#).

11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/05/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate precedentemente di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- accedere al Portale;
- individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Richieste di offerta" nell'Area personale;
- selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma *al link www.suaprovinciapotenza.it*, nella pagina della gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo Errore: sorgente del riferimento non trovata del presente bando.
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo Errore: sorgente del riferimento non trovata del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **3 (tre) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **3 (tre) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13) SOPRALLUOGO

I soggetti interessati alla partecipazione alla gara dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo della struttura oggetto della concessione, prima della presentazione della domanda.

Il sopralluogo, del quale sarà redatto e sottoscritto apposito verbale, potrà essere concordato con l'Ufficio del RUP.

14) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla

richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

15)CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma telematica per allegare la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (all.1)
- DGUE
- eventuale procura;
- modulo dichiarazione titolare effettivo
- garanzia provvisoria;
- ricevuta anac
- documentazione in caso di avvalimento;
- documentazione per i soggetti associati
- documentazione eventuale a corredo
- patto di integrità sottoscritto
- consenso trattamento dati FVOE
- attestato di sopralluogo

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti

o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia

Dichiara altresì:

D1 – di possedere tutti i requisiti di ammissione come prescritto al Bando di gara, ed in particolare:

- requisiti di idoneità professionale.....

- requisiti di capacità tecnica professionale.....

D2 – dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i servizi e di aver acquisito piena conoscenza della natura delle attività oggetto di affidamento.

D3 di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi, e di aver giudicato gli stessi realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

D4 – dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i servizi e di aver acquisito piena conoscenza della natura delle attività oggetto di affidamento (a tal fine allega attestazione di sopralluogo)

D5 – di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara e negli elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna;

D6 – dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri che possono aver influito sulla determinazione della stessa ed in particolare degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a garantire l'esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto;

D7 – di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2000, pena la nullità assoluta del contratto;

D8 - di rispettare i contratti collettivi applicabili in riferimento ai costi della manodopera dell'appalto di lavori e servizi in oggetto;

D9 – dichiara:

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. *(Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice);*

D10--

- di essere iscritto -

- di non essere iscritto

- di aver presentato in data domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la **Prefettura di** _____ competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione allo svolgimento della seguente attività:

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

D11 - di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)

D12 - Indica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice, il seguente Domicilio Digitale:

.....

D13 - di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

(Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 *bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato R.D. 267/1942 – a seconda del caso ricorrente) :

D14 -

a) *tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) *dopo l'emissione del decreto di apertura:* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Giudice delegato di, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

D15 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii;

D17 - dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del Codice, il CCNL:

D18 - l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi di quanto previsto nel Bando di gara, e a comprova dell'avvenuto pagamento, allega la relativa ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;

D19 - di non aver violato alcuna disposizione restrittiva internazionale, di non essere un soggetto sanzionato e di non controllare o essere controllato e/o amministrato e/o rappresentato da un soggetto sanzionato e di non avere rapporti lavorativi e commerciali con soggetti sanzionati (es. fornitori e/o clienti e/o agenti); di essere consapevole e di accettare che l'eventuale violazione, emersa in sede di verifica dei requisiti, integra per la Stazione Appaltante il divieto di

aggiudicazione/stipula del contratto, con conseguente scorrimento della graduatoria ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

D20 – Di essere informato che, ai sensi del regolamento (U.E.) 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.:

i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento stesso;

il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità rispetto all'affidamento di che trattasi;

il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa ed un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalle procedure di gara;

i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

2. al personale dipendente dell'Ente responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
3. agli eventuali soggetti esterni all'Ente, comunque coinvolti nel procedimento;
4. alla commissione di gara;
5. ai partecipanti alla gara;
6. ai competenti uffici pubblici, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L.241/90;

il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice;

i diritti esercitabili sono quelli di cui agli artt. 15-22 del regolamento (U.E.) 679/2016.

D21- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 del Codice, il Concorrente si impegna a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

D22 - di garantire, l'impegno a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

D23 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

D24 -di non avere nulla a pretendere nei confronti dell'amministrazione nell'eventualità in cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all'affidamento dei servizi o alla stipulazione del contratto, anche dopo l'aggiudicazione.

D25 - di accettare il patto di integrità del Comune di Campomaggiore e della Provincia di Potenza.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DGUE

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo presente nella busta amministrativa.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche eDGUE IT definite da AgID.

Una volta scaricato il file DGUE XML sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti di gara, quindi firmato digitalmente e allegato alla documentazione di gara.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida allegata.

Il DGUE deve essere caricato anche in formato PDF.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle

gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale².

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

²Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 209/2024

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del lavoro/servizi di ingegneria, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16)OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella guida alla presentazione dell'offerta, a pena di inammissibilità della stessa. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

~ Relazione tecnica dovrà essere redatta nel rispetto delle seguenti prescrizioni formali:

- lunghezza massima: 10 pagine, esclusi copertina ed eventuale indice;
- formato: A4;
- carattere: Times New Roman o equivalente;
- dimensione carattere: 12 punti;
- interlinea: 1,5;
- margini: non inferiori a 2 cm;
- pagine numerate progressivamente.

- Eventuali tabelle, schemi, grafici o immagini potranno essere inseriti all'interno della relazione e concorreranno al computo del numero massimo di pagine consentito.
- La relazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.
- Le parti della relazione eccedenti il limite massimo di pagine stabilito non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

L'Offerta Tecnica non può:

- c.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- c.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- c.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali, eventuali parti dell'offerta, sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

La documentazione inserita nella Busta "Offerta Tecnica" non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta "Offerta economica", né essere formulata in maniera alternativa (in tal caso verrà presa in considerazione solo la prima soluzione proposta in ordine di presentazione) o condizionata. Si precisa che qualora uno o più file caricati nell'ambito dell'offerta tecnica non dovessero risultare per l'Amministrazione leggibili in quanto danneggiati, neanche tramite i più comuni applicativi di recupero per il ripristino dei file, gli stessi non potranno essere oggetto di valutazione.

Pertanto, sarà onere del concorrente verificare l'integrità e leggibilità del file che si intende caricare.

NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

L'offerta è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la relazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d) del Codice, la relazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

17) OFFERTA ECONOMICA

La "Busta economica" deve contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente:

a) Offerta economica, secondo lo schema predisposto dalla Stazione appaltante contenente:

- Indicazione, in cifre ed in lettere, del rialzo percentuale unico sul canone annuale concessorio posto a base d'asta, pari a € 3.318,52/anno (rialzo percentuale in aumento), al netto dell'IVA ove dovuta al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
- la dichiarazione che il corrispettivo offerto è stato determinato sulla base di una attenta valutazione delle spese relative al costo del personale ed in particolare di una adeguata considerazione dei minimi salariali inderogabili stabiliti dalla legge e da fonti autorizzate dalla legge (cfr. artt. 41, comma 13 e 110 commi 4 e 5, del D. Lgs 36/2023).
- l'indicazione espressa, a norma degli artt. 108, comma 9 e 110 comma 5, lett. d) del D. Lgs 36/2023, dei costi della manodopera, determinati sulla base dei seguenti elementi utili quali: CCNL applicato, unità di personale, livello e qualifica, ore di lavoro, costo orario e costo complessivo.
- L'indicazione, a norma degli artt. 108, comma 9 e 110 comma 5 lett. c) del D. Lgs 36/2023, dei costi di sicurezza aziendali (o da rischio specifico di impresa, ossia non derivanti da interferenza), specificamente connessi alla propria attività di organizzazione, riferiti al presente servizio e relativi all'intero periodo di durata dell'appalto, costi che dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

Non sono ammesse offerte in ribasso percentuale sul valore economico del canone annuale concessorio pari a € 3.318,52/anno posto a base d'asta.

La percentuale di rialzo dovrà essere arrotondata al centesimo, ossia con massimo due cifre decimali dopo la virgola.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente e corredata di copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

L'offerta è sottoscritta:

- • nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- • nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- • nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000. La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000. Il ribasso percentuale unico offerto sull'importo dei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla terza cifra decimale

Ai fini del calcolo dell'anomalia, si terrà conto delle prime due cifre decimali, qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al secondo decimale.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione sarà aggiudicata mediante il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi del combinato disposto degli articoli 71 e 108 del Codice e con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) come previsto dal citato art. 108 del Codice.

La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, sulla base dei criteri qualitativi (per l'offerta tecnica) e quantitativi (per l'offerta economica) di seguito descritti.

All'offerta tecnica, redatta secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara e con gli elementi di valutazione ivi riportati, potrà essere attribuito il punteggio massimo di 75 punti.

All'offerta economica, redatta secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, potrà essere attribuito il punteggio massimo di 25 punti.

18.1-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'offerta tecnica dovrà essere presentata mediante relazione tecnico-illustrativa volta a descrivere in modo chiaro e dettagliato le modalità di gestione dell'impianto natatorio e le proposte migliorative offerte dal concorrente.

La relazione dovrà essere obbligatoriamente articolata nei paragrafi sotto indicati, corrispondenti ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica p, per un punteggio massimo complessivo pari a 75 punti.

a) Numero di anni di iscrizione alla Federazione Italiana Nuoto – max 5 punti
Il concorrente dovrà indicare il numero di anni di iscrizione alla Federazione Italiana Nuoto, specificando la continuità dell'iscrizione e allegando, ove possibile, documentazione attestante l'effettiva affiliazione.

b) Numero di anni di svolgimento di attività agonistica – max 5 punti
Dovrà essere illustrata l'esperienza maturata nello svolgimento di attività agonistica nelle discipline natatorie, con indicazione del numero di anni di attività, delle categorie sportive coinvolte e delle eventuali partecipazioni a competizioni o campionati.

c) Interventi migliorativi dell'impianto natatorio esistente – max 15 punti
Il concorrente dovrà descrivere gli eventuali interventi migliorativi proposti per l'impianto natatorio, con particolare riferimento a:

- interventi finalizzati alla razionalizzazione e alla riduzione dei consumi energetici;
- investimenti volti all'innovazione tecnologica dell'impianto;
-

d) Misure tese a migliorare la fruizione dell'impianto natatorio da parte delle persone con disabilità – max 6 punti

Dovranno essere descritte le misure proposte per migliorare l'accessibilità e la fruizione dell'impianto da parte delle persone con disabilità, con particolare riferimento a:

- installazione di una tabella braille all'ingresso riportante anche la mappa della struttura;
- predisposizione della carta dei servizi in LIS per le persone sorde;
- installazione di un sollevatore per consentire alle persone con disabilità l'accesso in acqua in condizioni di sicurezza.

e) Offerta di servizi e corsi ulteriori a quelli di base – max 21 punti
Il concorrente dovrà descrivere i servizi e le attività sportive aggiuntive che intende attivare presso l'impianto natatorio, tra cui, a titolo esemplificativo:

- corsi di acquafitness;
- corsi di hydrobike;
- corsi e/o campionati di pallanuoto;
- corsi per assistente bagnante;
- corsi per gestanti;
- corsi di acquaticità neonatale;
- organizzazione di campi estivi per bambini e ragazzi.

f) Personale da impiegare nella gestione dell'impianto – max 5 punti
Dovrà essere illustrata l'organizzazione del personale che il concorrente intende impiegare nella gestione dell'impianto, specificando:

- numero degli operatori sportivi previsti;

- qualifiche, titoli professionali e certificazioni possedute.

g) Innovazione nella gestione dell'impianto natatorio – max 8 punti
Dovranno essere illustrate eventuali proposte innovative nella gestione dell'impianto natatorio, quali l'organizzazione di eventi di promozione delle attività sportive, iniziative di diffusione della pratica natatoria e l'utilizzo di strumenti o metodologie innovative per l'apprendimento delle tecniche di nuoto.

h) Collaborazioni e convenzioni con associazioni sportive, centri di riabilitazione e istituti scolastici – max 10 punti

Il concorrente dovrà descrivere eventuali collaborazioni o convenzioni con associazioni sportive locali, centri di riabilitazione, istituti scolastici o altri soggetti del territorio, finalizzate alla promozione delle attività sportive, alla diffusione della pratica natatoria e all'inclusione sociale.

L'offerta tecnica sarà valutata con il metodo "aggregativo-compensatore", tenendo conto dei criteri e dei sub criteri riportati nella tabella che segue (Tabella 1).

Tabella 1

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	PU NTI
a) Numero di anni di iscrizione alla Federazione Italiana Nuoto	5
a.1 meno di 5	1,5
a.2 più di 5	3,5
b) Numero di anni di svolgimento di attività agonistica	5
b.1 meno di 5	1,5
b.2 più di 5	3,5
c) Interventi migliorativi dell'impianto natatorio esistente	15
c.1 interventi per la razionalizzazione e la riduzione del consumo energetico	10
c.2 investimenti volti all'innovazione tecnologica dell'impianto	5
d) Misure tese a migliorare la fruizione dell'impianto natatorio da parte delle persone con disabilità	6
d.1 installazione di una tabella braille all'ingresso riportante anche la mappa della struttura	2
d.2 installazione della carta di servizi in LIS per le persone sorde	2
installazione di un sollevatore da piscina per consentire alle persone con disabilità di essere messe in acqua gradualmente e in sicurezza	2
e) Offerta di servizi e corsi ulteriori a quelli di base	21
e.1 acquafitness	3
e.2 hydrobike	3
e.3 corsi e/o campionati di pallanuoto	4
e.4 corso di assistente bagnante	3
e.5 corsi per gestanti	2,5
e.6 corsi di acquaticità neonatale	2,5
e.7 campi estivi per bambini e ragazzi	3
f) Personale da impiegare nella gestione dell'impianto	5
f.1 Numero di operatori sportivi	2,5
f.2 Qualifiche degli operatori sportivi	2,5
g) Innovazione nella gestione dell'impianto natatorio (eventi di promozione delle attività sportive, uso di supporti innovativi per l'apprendimento delle tecniche di nuoto)	8
h) Collaborazioni e convenzioni con altre associazioni sportive locali, con centri di riabilitazione e con istituti scolastici	10
TOTALE	75

Ciascun commissario procederà ad esprimere un giudizio discrezionale per ogni sub criterio.

Il punteggio da attribuire a ciascuna offerta tecnica sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\mathbf{P = (CAI \times PA) + (CBI \times PB) + (CCI \times PC) + (CDI \times PD) + (CEI \times PE) + (CFI \times PF) + (CGI \times PG)}$$

+ (Chi x Ph) dove

P = PUNTEGGIO CONCORRENTE I-ESIMO

- Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo
- Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo
- Cci = coefficiente criterio di valutazione c, del concorrente i-esimo
- Cdi = coefficiente criterio di valutazione d, del concorrente i-esimo
- Cei = coefficiente criterio di valutazione e, del concorrente i-esimo
- Cfi = coefficiente criterio di valutazione f, del concorrente i-esimo
- Cgi = coefficiente criterio di valutazione g, del concorrente i-esimo
- Chi = coefficiente criterio di valutazione h, del concorrente i-esimo
- Pa = peso criterio di valutazione a
- Pb = peso criterio di valutazione b
- Pc = peso criterio di valutazione c
- Pd = peso criterio di valutazione d
- Pe = peso criterio di valutazione e
- Pf = peso criterio di valutazione f
- Pg = peso criterio di valutazione g
- Ph = peso criterio di valutazione h.

Il punteggio dell'offerta tecnica è determinato dalla **sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli sub-criteri**, ottenuti mediante il metodo aggregativo-compensatore.

La Commissione Giudicatrice, pertanto, procederà secondo le seguenti fasi:

FASE 1

Per ciascuno degli elementi dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, ogni componente della Commissione giudicatrice, al termine del proprio percorso di valutazione, assegnerà un giudizio e quindi un coefficiente - variabile tra zero e uno - nell'esercizio della propria discrezionalità, utilizzando dei parametri di massima come di seguito indicati:

Valore	Coefficiente	Giudizio sintetico
OTTIMO	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato d'oneri e dal Disciplinare di gara.
BUONO	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato d'oneri e dal Disciplinare di gara.
SUFFICIENTE	0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente adeguato e completo rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato e dal Disciplinare
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non sufficientemente efficace e solo parzialmente adeguato rispetto a quanto indicato e richiesto dal Capitolato d'oneri e dal Disciplinare di gara.
NON ADEGUATO	0,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non pertinente rispetto a quanto indicato e richiesto Capitolato d'oneri e dal Disciplinare di gara.

Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio del Commissario sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione.

E' comunque facoltà del singolo Commissario o della Commissione di gara nel suo complesso stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.

FASE 2

Si procederà poi a determinare la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio; successivamente si procederà ad attribuire il coefficiente uno al valore medio massimo ed a proporzionare linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito al singolo sub elemento.

Si procederà, dunque, alla sommatoria dei punteggi parziali (relativi ai singoli sub criteri) per individuare il punteggio totale dell'offerta tecnica del concorrente.

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte dei concorrenti che conseguiranno un punteggio inferiore a 40/75.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA -

L'offerta economica dovrà essere espressa in percentuale esclusivamente di rialzo rispetto al canone concessorio annuo posto a base di gara pari ad € 3.318.52/anno, oltre IVA ove dovuta nelle aliquote di legge.

La percentuale di rialzo dovrà essere arrotondata al centesimo, ossia con massimo due cifre decimali dopo la virgola.

Ciascuna offerta economica sarà valutata moltiplicando il coefficiente 25 con il coefficiente di valutazione $V = (\text{percentuale di rialzo offerto} / \text{percentuale di rialzo massimo})$.

Al termine delle operazioni suddette si procederà alla somma dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà nei confronti del concorrente che avrà conseguito il punteggio totale più alto.

19) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20) SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **18/05/2026 alle ore 9.30**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED APERTURA OFFERTE TECNICHE

L'apposito ufficio gare a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto .

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del seggio di gara, dopo la conclusione della fase amministrativa, procederà ad aprire la successiva fase delle Buste Tecniche, al solo fine di controllare che sia presente il file della proposta tecnica, senza procedere alla sua consultazione.

22) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **7 (sette)** giorni naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto . È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto .

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l' informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23)VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali i punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica abbiano superato contemporaneamente i quattro quinti dei rispettivi punteggi massimi previsti dal bando.

In caso di offerta anormalmente bassa secondo quanto sopra indicato, sensi dell'art.110 comma 2 del Codice si procederà alla verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte con la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della struttura di supporto e se del caso della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24)AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre sia ritenuta congrua conveniente o idonea.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto Errore: sorgente del riferimento non trovata;

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17 comma 5 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Semplificazioni, dall'art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni bis.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii e ai sensi dell'art. 3 del Decreto Semplificazioni).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni , come successivamente prorogato , dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La concessione sarà stipulata in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Ente concedente o tramite notaio.

L'aggiudicatario, con le modalità che saranno comunicate, dovrà presentare la documentazione necessaria al perfezionamento della concessione, e precisamente:

- dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscrive la concessione, con relativi poteri;
- garanzia definitiva;
- i dati del conto corrente bancario allo stesso intestato, esclusivamente dedicato all'incasso degli introiti derivanti dalla gestione della piscina comunale ed al pagamento di tutte le spese ad essa correlate;
- ricevuta di pagamento del canone concessorio relativo alla prima mensilità;
- ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante con atto pubblico amministrativo, ai sensi dell'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBCONCESSIONE, ANCHE PARZIALE, DEL SERVIZIO E DELL'IMMOBILE

Il Concessionario non potrà cedere la concessione stipulata con l'Ente concedente.

Ad eccezione della fornitura di servizi correlati e funzionali alle prestazioni principali acquisiti presso terzi fornitori, il Concessionario non potrà sub-concedere, neppure parzialmente, i servizi e l'immobile concessi, né potrà cedere, a qualsiasi titolo, la gestione degli spazi ad altro soggetto, seppur collegato e/o partecipato e/o controllato dal conduttore stesso, pena la

decadenza dalla concessione.

26- ACCERTAMENTI PERIODICI, INADEMPIMENTI, CLAUSOLE PENALI PER IL RITARDO, DECADENZA

Direttamente o tramite propri incaricati l'Ente concedente procederà ad accertamenti periodici, anche a cadenza semestrale, al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, nonché l'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene e di gestione dei servizi.

In particolare, sarà verificato l'esatto adempimento degli obblighi descritti all'art. 4 del presente Disciplinare, e di quelli previsti nel Capitolato d'oneri e nel Contratto di concessione.

I controlli verteranno, altresì, a verificare il rispetto dell'adempimento di tutto ciò che è stato riportato nell'offerta tecnica, che costituirà preciso obbligo contrattuale per il Concessionario: l'offerta tecnica, infatti, sarà allegata al contratto di concessione per formarne parte integrante e l'Ente concedente condurrà verifiche e controlli periodici al fine di verificare il preciso rispetto di quanto in essa contenuto.

Laddove l'Ente concedente individui l'inadempimento di una o più prestazioni in capo al concessionario, procederà all'applicazione della clausola penale prevista nel contratto di concessione (la quale determinerà l'ammontare della stessa per ogni tipo di prestazione adempiuta in ritardo) e ad inoltrare formale contestazione, assegnando un congruo termine per l'adempimento.

L'inosservanza anche di uno solo dei termini assegnati dall'Ente concedente, per il pagamento della clausola penale e per l'adempimento della prestazione oggetto della contestazione, sarà causa di decadenza dalla concessione e di risarcimento dell'ulteriore danno subito dall'Ente concedente.

27)OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28)CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link www.provincia.potenza.it

29)ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

30)DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Potenza.

31)TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno trattati dalla Provincia, nella propria qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) ed al D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (Codice Privacy) e saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Tali dati personali saranno trattati senza necessità di ottenere il consenso dell'interessato, in conformità all'art. 6, lettere b, c, e ed f, GDPR, per le seguenti finalità: (a) adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'eventuale conclusione del contratto; (b) rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), ovvero eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali la Provincia è soggetta; (c) eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (d) esercitare i diritti della Provincia, in particolare, quello, eventuale, di difesa in giudizio. Il conferimento dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o l'eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per la Provincia di svolgere le proprie obbligazioni contrattuali oppure la possibile violazione di norme di legge e/o di richieste delle Autorità competenti. Per le finalità di cui sopra, i dati personali potranno essere resi accessibili: 1) a dipendenti e collaboratori della Provincia, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati; 2) a terzi soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione dei gestionali informatici) che svolgono attività in outsourcing per conto della Provincia, nella loro qualità di responsabili del trattamento; 3) ad Autorità di vigilanza, altri enti ed organismi pubblici. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'avv. Antonio Virgallita.

La Responsabile di E.Q.
Dott.ssa Valentina Del Grosso